

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 23 febbraio 2017 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione del 3 luglio 2003, n. 2;

Vista, in particolare, la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ed in particolare l'art. 7, comma 7, che affida alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali e/o regionali di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali e del funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche ai Consigli degli enti interessati;

Rilevato che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo in base a criteri di fattibilità e nel rispetto del quadro programmatico definito dalle Sezioni Riunite;

Vista la deliberazione n. 17/SSRRCO/INPR/16 del 21/12/2016, con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno approvato il documento inerente la "programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2017";

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 18/2017 con cui il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione per la Camera di consiglio del 23 febbraio 2017;

Udito il relatore Consigliere Stefania Petrucci;

DELIBERA

è approvato l'unito programma dell'attività di controllo per l'anno 2017, in adempimento al disposto di cui all' art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DISPONE

che la presente deliberazione, con l'allegato programma di attività, che ne costituisce parte integrante, sia comunicata a tutte le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni del controllo della Corte dei conti.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2017.

Il Relatore

F.to Stefania Petrucci

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria
il 23 febbraio 2017
Il Direttore della Segreteria
F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo

PROGRAMMA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2017

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo il disposto dell'art. 3, comma 4, definiscono annualmente i programmi ed i criteri di riferimento dell'attività di controllo.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 17/SSRRCO/INPR/16 del 21/12/2016, inerente la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2017, hanno osservato che: *"le Sezioni regionali di controllo svolgono nel territorio le molteplici competenze affidate dalla legge alla Corte dei conti. Tra le tematiche di maggior rilievo, proseguirà il monitoraggio del fenomeno delle esternalizzazioni e dei suoi riflessi sugli equilibri degli enti partecipanti, con specifici approfondimenti sui bilanci consolidati che gli enti non sperimentatori dovranno redigere (ove non abbiano esercitato la facoltà di rinvio al 2018) con riferimento alle risultanze della contabilità economico-patrimoniale dell'esercizio 2016, cui occorrerà affiancare opportune considerazioni in ordine agli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie"*.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, in adempimento alla normativa su richiamata e secondo gli indirizzi forniti dalla citata deliberazione delle SSRR n. 17/SSRRCO/INPR/16, approva, pertanto, il seguente programma dell'attività di controllo per l'anno 2017.

- A) Attività di controllo introdotta dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012, n. 213, in tema di finanza regionale:
- Decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Puglia dell'esercizio 2016 ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del R. D. 12/07/1934 n. 1214. Nel programma dell'attività di controllo per l'anno 2017, un ruolo preminente sarà assunto dalla decisione di parifica introdotta dall'art. 1, comma 5, del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, che prevede un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria della Regioni. Alla decisione di parifica sarà allegata la relazione contenente le osservazioni della Sezione in merito alla legittimità e regolarità della gestione anche con riferimento alle società partecipate regionali nonché l'indicazione delle misure correttive ritenute necessarie al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio ed il miglioramento dell'efficacia ed efficienza della spesa.
 - Analisi finanziaria del bilancio di previsione 2017-2019 e del rendiconto consuntivo regionale dell'esercizio 2016 per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della

sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. L'esame del bilancio preventivo 2017-2019 e del rendiconto consuntivo 2016 della Regione Puglia sarà svolto secondo le modalità e le procedure dettate dall'art. 1, comma 166 e seguenti della L. 23/12/2005 n. 266 e sulla base delle relazioni trasmesse alla Sezione dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata L. n. 213/2012. La Sezione provvederà, pertanto, alla verifica che il rendiconto dell'esercizio 2016, approvato dal Consiglio regionale, si sia conformato agli eventuali rilievi resi in sede di giudizio di parificazione. La Sezione terrà conto, inoltre, del disposto dell'art. 1, comma 799, della L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del citato D. L. n. 174/2012 si estendono anche agli organismi strumentali delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011.

- Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri esaminerà, pertanto, le leggi regionali approvate nell'esercizio 2016 secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, della citata L. n. 213/2012, come modificato dall'art. 33, comma 2, del D. L. 24/06/2014 n. 91 convertito nella L. 11/08/2014 n. 116 e sarà trasmessa dalla Sezione al Consiglio Regionale della Puglia.
 - Esame della relazione del Presidente della Regione inerente il sistema dei controlli interni. L'esame della relazione del Presidente della Regione inerente il sistema dei controlli interni, redatta secondo le linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, sarà effettuato dalla Sezione in sede di redazione della relazione allegata al giudizio di parificazione, come avvenuto per i precedenti esercizi.
 - Esame della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Puglia. L'esame dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare regionale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 9 e ss. della L. n. 213/2012, avrà ad oggetto i rendiconti dell'esercizio 2016 inerenti la X legislatura.
- B) Attività di verifica della sana gestione economico-finanziaria degli Enti locali. La Sezione, in base all'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23/12/2005, n. 266 e all'art. 148 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, esaminerà le relazioni-questionari inoltrate dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli EE.LL. situati nella Regione Puglia e finalizzate all'esame del "*rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento*

dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione". L'attività di controllo avrà come particolari aspetti di riferimento: le operazioni di riaccertamento straordinario propedeutiche al passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile dettato dal D. Lgs. n. 118/2011 e la verifica dell'osservanza dei nuovi principi contabili; la verifica della congruità e dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio finanziari pluriennali ai sensi dell'art. 243 quater del D. Lgs. n. 267/2000; l'esistenza degli squilibri strutturali di presupposto all'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011; il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale; la gestione dei residui; il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; il fenomeno dei debiti fuori bilancio; l'applicazione della disciplina in materia di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; l'attendibilità delle entrate tributarie con analisi delle modalità ed affidamento delle funzioni di accertamento e di riscossione delle stesse; lo stato del contenzioso; le operazioni di strumenti di finanza derivata. La Sezione, verificherà, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate anche alla luce delle disposizioni in materia di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni dirette o indirette e di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche dettate dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175. In caso di accertamento della mancata copertura di spese e della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, la Sezione accerterà, con apposita pronuncia, l'irregolarità e verificherà l'adempimento degli enti all'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

- C) Attività di verifica della sana gestione economico-finanziaria degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Per effetto dell'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012, la Sezione esaminerà, secondo le linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, le relazioni-questionario inerenti i bilanci di esercizio degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della citata legge n. 266/2005. Come previsto dalla citata deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo, una specifica attività di verifica sarà condotta con riferimento all'adozione dei piani di rientro previsti per le Aziende sanitarie ed ospedaliere che versino in specifiche situazioni di

- disavanzo economico o di mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (art. 1, commi 524 e ss., L. n. 208/2015).
- D) La Sezione verificherà, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs n. 267/2000, da ultimo modificato dall'art. 33, comma 1, del D. L. 24/06/2014 n. 91 convertito nella L. 11/08/2014 n. 116, le relazioni, elaborate sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie, sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile e sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni trasmesse, con cadenza annuale, dalle Province e dai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- E) Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di controllo ad essa assegnate e secondo le modalità indicate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 15 /SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione procederà all'esame delle relazioni di fine mandato trasmesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 149.
- F) La Sezione svolgerà le funzioni, previste dall'art. 13, comma 7, della L. 6/07/2012 n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del D. L. n. 91/2014, in caso di mancato deposito dei consuntivi inerenti le spese per la campagna elettorale sostenute da partiti, movimenti politici e liste per le elezioni comunali relativamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Inoltre, il Collegio, appositamente istituito presso la Sezione, svolgerà le funzioni previste dall'art. 13, comma 6, della citata L. n. 96/2012 e dalla L. 10/12/1993 n. 515.
- G) La Sezione valuterà le autorizzazioni ad essa trasmesse, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della L. 28/12/2015 n. 208 (legge stabilità 2016) e rese dall'organo di vertice amministrativo di amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali e che potranno procedere ad autonomi acquisti qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
- H) Attività consultiva. La Sezione continuerà a svolgere l'attività consultiva in relazione alle richieste di parere in materia di contabilità pubblica inoltrate dalla Regione e dagli Enti locali territoriali ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003.
- I) Conferimento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei alle Amministrazioni pubbliche (ex art. 1, commi 11 e 42, L. 30/12/2004, n. 311; art. 1, comma 173, L. 23/12/2005, n. 266; art. 3, commi 56 e 57, L. 24/12/2007, n. 244 e successive modificazioni). Sarà proseguita la relativa attività di controllo.

J) Attività di controllo preventivo e successivo. Benché non rientri nell'obbligo di programmazione, com'è noto, la Sezione continuerà a svolgere la consueta attività di controllo preventivo di legittimità su atti emessi dalle Amministrazioni periferiche dello Stato in base alla normativa vigente, di controllo successivo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 123/2011 nonché sulle contabilità mensili della Banca d'Italia e dei frontespizi dei rendiconti dei funzionari delegati.

La Sezione si riserva, infine, l'effettuazione di ogni ulteriore attività di controllo prevista *ex lege* anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15.